



# Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

Venezia-Mestre, 8/11/2016

**Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative all'intervento di adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria 'Manin' in località Sambruson di Dolo. CUP G45I16000010002 - CIG 6696656F56**

In data 7/11/2016 è pervenuta una richiesta di chiarimenti oltre il termine di scadenza fissato nel disciplinare di gara, a cui si ritiene, in un'ottica di collaborazione, di poter rispondere.

L'operatore economico in questione ha formulato i seguenti quesiti :

Il nostro raggruppamento temporaneo è composto da due soggetti (1 mandante e 1 mandatario):

1. è possibile invertire in sede di proposta mandante - mandatario?
2. è possibile aggiungere un terzo mandate (ad esempio il giovane professionista)

## Risposta:

1. No, salvo eccezioni. L'ANAC con parere n. 122 del 6/6/2014 ha precisato che: *"La giurisprudenza ha chiarito, in termini generali, che le modificazioni soggettive delle associazioni temporanee non danno luogo a violazione della par condicio soltanto quando avvengano per esigenze organizzative proprie della compagine ovvero per vicende patologiche sopravvenute che colpiscono una delle imprese associate, ma non sono ammissibili per eludere la legge di gara ed evitare l'esclusione per difetto di un requisito di ammissione al momento della presentazione dell'offerta (cfr., per tutte: Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8; nello stesso senso A.V.C.P., parere 27 marzo 2013 n. 44; Id., parere AG 23/11 del 21 novembre 2012)."*
2. E' possibile che nella compagine del raggruppamento temporaneo sia contemplata la persona di un giovane professionista con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, senza che ci sia la necessità che questi assuma la qualifica di mandante.

Il dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto  
(documento firmato digitalmente)